



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
PROVINCIA DI CROTONE

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Artt. 52 e 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 60 DEL 26.03.2004

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

PROVINCIA DI CROTONE

UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Artt. 52 e 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Natura ed oggetto del canone
- Art. 4 - Soggetto passivo ed oggetto del canone
- Art. 5 - Il funzionario responsabile

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Art. 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 7 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
- Art. 8 - Altre occupazioni

Capo 2° - LA CONCESSIONE

- Art. 9 - Richiesta di occupazione
- Art. 10 - Istruttoria della richiesta
- Art. 11 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
- Art. 12 - Durata
- Art. 13 - Titolarità della concessione
- Art. 14 - Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 15 - Obblighi del concessionario
- Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 18 - Limiti delle occupazioni
- Art. 19 - Uso dell'area concessa
- Art. 20 - Occupazioni abusive

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 21 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Art. 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 23 - Classificazione delle strade
- Art. 24 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone
- Art. 25 - Durata della occupazione

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 26 – Agevolazioni
- Art. 27 – Esenzioni

TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 28 – Accertamento
- Art. 29 - Versamento per occupazioni permanenti
- Art. 30 - Versamento per occupazioni temporanee
- Art. 31 - Norme comuni per il versamento
- Art. 32 - Riscossione coattiva
- Art. 33 – Rimborsi
- Art. 34 – Sanzioni
- Art. 35 – Sanzioni accessorie
- Art. 36 – Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 - Convenzioni e accordi
- Art. 38 - Disposizioni finali e transitorie

Allegato A - Tariffa del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Allegato B - Classificazione delle strade

Allegato C - Fattispecie di occupazione, competenze e durata del provvedimento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi" gli importi dovuti all'Ente proprietario della Strada previsti dall'articolo 228, comma 5, del Codice della Strada e dall'articolo 405 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- per "concessione" o "autorizzazione", il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell'Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "area pubblica", "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio con esclusione dei relativi spazi soprastanti e sottostanti.

Art. 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3
Natura ed oggetto del canone

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Isola di Capo Rizzuto che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all'uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4. E' ugualmente presupposto del canone, l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto.

Art.4
Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.
2. Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell'atto stesso.
3. Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da regolamenti comunali. La mancata volturazione di preesistente autorizzazione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di 30 giorni, è da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Art.5
Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile del procedimento concernente la gestione delle aree soggette al canone (art. 6 L. 241/1990) è il responsabile del Settore o del Servizio, nel rispetto delle competenze delle strutture operative, mantenendo comunque compiti di impulso e di proposta finalizzati al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e al buon andamento dell'azione amministrativa, individua per tale tipo di procedimento, l'ufficio, il servizio o altra struttura operativa cui viene assegnata la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento. E' responsabile del procedimento della gestione del canone delle aree soggette ad occupazione il dipendente comunale designato dal Dirigente o Responsabile del servizio competente ad esaminare le richieste di occupazione. L'assegnazione della responsabilità del procedimento viene revocata o modificata in dipendenza delle variazioni apportate dall'Amministrazione all'assetto funzionale delle competenze.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, è considerato responsabile del procedimento il Dirigente o Responsabile del Settore o del Servizio.

Il responsabile del Settore o del Servizio può sempre assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento, fin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Per motivate esigenze di servizio, può conferire la responsabilità del procedimento ad un dirigente o funzionario diverso da quello già individuato.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente Regolamento; svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, così come modificata dalla Legge 127/1997 e dalla Legge 191/1998 in materia di dichiarazioni sostitutive.

In particolare, il responsabile del procedimento:

- provvede agli accertamenti d'ufficio di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della citata legge n. 241 del 1990;
- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il parere circa il consenso o il diniego relativamente alla stessa, redigendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) da sottoporre al Dirigente ovvero predisponendo apposito atto deliberativo da sottoporre all'Amministrazione a cui farà seguito la stipulazione di un contratto di concessione.

2. Il funzionario responsabile della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'entrata patrimoniale (art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997) - con apposita determinazione, nel rispetto delle competenze delle strutture operative, individua per tale tipo di procedimento, l'ufficio, il servizio o altra struttura operativa cui viene assegnata la responsabilità concernente:

- la determinazione del canone, da indicare nel provvedimento, in base a tariffa e al presente Regolamento, che non deve in nessun caso aggravare i termini per la conclusione del procedimento;
- tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone comprese le attività di, controllo, verifica, accertamento e riscossione volontaria;
- l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del canone;
- la sottoscrizione degli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- il compimento di ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi di quanto previsto in materia dal Regolamento comunale delle entrate tributarie.

3. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, il responsabile della gestione di cui al comma 2 è un dipendente del concessionario. Il Settore finanziario istruisce l'eventuale gara, cura i rapporti con il Concessionario e ne sovrintende la gestione.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Art. 6

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche come definite all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare spazi e aree pubbliche come definite all'art. 1 e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita, comunque non superiore a 29 anni, se relative al demanio stradale, in base all'art. 27, comma 5, del Codice della Strada, ovvero rilasciate per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.). Comunque resta inteso che alla scadenza devono essere rinnovate con un nuovo provvedimento che necessita di una nuova istruttoria.
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per almeno 5 giorni a settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 7

Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto, nonché ogni norma regolamentare e legislativa in materia.
2. Ai sensi di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano anche in tema di occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche soltanto se compatibili con la specifica disciplina vigente in materia:
 - i commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 9;
 - gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 34.

Art.8

Altre occupazioni

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 9, comma 7.
5. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Art. 9

Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 1 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, a seconda delle fattispecie di occupazione di cui all'allegato C, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Comunque la ricevuta non costituisce la formale comunicazione di avvio del procedimento salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'accesso e del procedimento amministrativo. La domanda deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza, ovvero 180 giorni prima per le nuove concessioni rilasciate dagli uffici comunali competenti di cui all'allegato C salvo eccezioni motivate da particolare urgenza e necessità dell'occupazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata della occupazione;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora

l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso ovvero autocertificarlo.

4. Per le occupazioni con tavoli e sedie è necessario indicare nella richiesta se si intende somministrare alimenti e bevande nell'area concessa. Nel qual caso il provvedimento autorizzatorio è rilasciato solo previo nulla osta alla somministrazione nel luogo richiesto per l'occupazione, da rilasciarsi a cura dell'Ufficio competente dell'Azienda Sanitaria Locale.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 8 e 9), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda fatti salvi i casi in cui vi siano da salvaguardare particolari interessi pubblici, che saranno valutati discrezionalmente dall'Amministrazione comunale.
6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
7. Se non intralciano il traffico, non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per quelle di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Art. 10

Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ovvero priva della necessaria documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi il termine iniziale avrà decorrenza dalla data di ricezione della domanda regolarizzata o completata della necessaria documentazione. In mancanza, il procedimento viene archiviato.
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. Il funzionario competente provvede ad istruire il provvedimento motivato di rilascio o di diniego della concessione, ovvero dell'autorizzazione, a firma del Dirigente responsabile dandone comunicazione scritta al richiedente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 9;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;

- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 15.

3. In tema di occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contrariamente a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito delle fiere, delle sagre ed altre riunioni straordinarie di persone, e nell'ambito dei mercati straordinari, così come definiti, previsti e disciplinati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, l'atto di concessione si intende ricompreso nel provvedimento di autorizzazione complessivo relativo alla manifestazione di cui trattasi.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna o stipula dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al comune stesso.
8. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del funzionario di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 12

Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di 29 anni, se relative al demanio stradale, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice della Strada e comunque in base a quanto indicato nell'allegato C, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 13

Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la subconcessione a terzi. Nel caso in cui il concessionario ceda in affitto la propria azienda sarà consentito il subentro nella concessione al nuovo esercente, limitatamente alla durata del contratto d'affitto previa comunicazione al Settore che ha rilasciato la concessione e al funzionario di cui all'art. 5, comma 2. Alla scadenza del subentro temporaneo riacquisterà piena titolarità il concessionario originario.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 3 e 4, rilascia un nuovo atto di concessione.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.
4. Per tutte le concessioni rilasciate dal Settore vigilanza urbana di cui all'allegato C non è richiesto il

nuovo atto di concessione previsto al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio commerciale, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Settore stesso della variazione della titolarità della concessione nonché al funzionario di cui all'art. 5, comma 2, ai fini della titolarità del canone.

Art. 14

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate. Per le Concessioni di durata pluriennale, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti, il Funzionario di cui all'art. 5, comma 1, invia 30 giorni prima dei termini di cui all'art. 9, comma 1, un avviso al concessionario inerente la scadenza del provvedimento.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta nei termini di cui all'art. 9, comma 1.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.

Art. 15

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine compreso eventuale ripristino catastale, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 11;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate e gli oneri di concessione, se dovuti.

Art. 16

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza

maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il funzionario di cui all'art. 5, comma 2.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 17

Decadenza ed estinzione della concessione

1. La concessione può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se il concessionario, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'art. 13, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se il concessionario non occupa il suolo per 15 giorni consecutivi, per occupazioni il cui provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Settore vigilanza urbana ai sensi dell'allegato C.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza automatica del provvedimento:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) il mancato ritiro del provvedimento di concessione entro 60 giorni. Nella fattispecie sono dovuti solamente gli eventuali oneri di concessione.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Art. 18

Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 21

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di spazi e aree pubbliche, come definite all'art. 1, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge con l'esclusione delle occupazioni sulle strade vicinali.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato C del regolamento medesimo salvo le esenzioni previste dall'art. 27.

Art. 22

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione per categoria delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento alla densità di traffico pedonale ed al flusso turistico, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato A del Regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma 2 possono essere aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, entro la stessa data di approvazione del bilancio, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Art. 23

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade è contenuta nell'allegato B del presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma successivo e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
4. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'Albo Pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

Art. 24

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il Canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari (solamente per i pubblici servizi a rete), con arrotondamento delle frazioni di qualsiasi entità al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di sporgenze nel soprassuolo, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della sporgenza medesima. In caso di occupazioni di soprassuolo e sottosuolo per cui esista contemporaneamente una concessione di suolo pubblico viene conteggiata solamente la superficie eccedente rispetto al suolo.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Analogamente lo spazio di cui si richiede l'occupazione deve essere quello sottratto all'uso pubblico, indipendentemente dall'occupazione effettiva (per esempio un'area delimitata da fioriere).
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo, le occupazioni effettuate nella medesima ubicazione si sommano anche se sono state autorizzate con differenti provvedimenti
4. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie in metri quadrati, computata come ampiezza del manufatto utilizzabile (per esempio in presenza di marciapiede con smusso non si considerano i voltatesta). Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ove il concessionario non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Settore gestione lavori pubblici. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
5. I ponticelli agricoli, le tombinature e le coperture di fossi sono soggetti al pagamento del Canone come passi carrabili ai sensi del Codice della Strada purché non si configurino come opera pubblica. Comunque sono sicuramente da ritenersi escluse tutte le opere eseguite dall'Amministrazione comunale e, in ogni caso, quelle che superano i 10 metri lineari.
6. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per una superficie determinata con le modalità di cui al comma 5.
7. Per le lottizzazioni, se non diversamente disposto dalla convenzione, il canone è dovuto dall'inizio dei lavori per la costruzione degli immobili, nelle more del collaudo o del trasferimento delle opere al Comune. Il canone è dovuto in ogni caso a seguito del trasferimento delle opere al Comune.
8. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti il canone è determinato da due componenti:
 - A) la prima calcolata in base alla tariffa dell'allegato A da moltiplicare per l'intera area di esercizio dell'attività, risultante dalla concessione;
 - B) la seconda calcolata in base ai litri venduti secondo quanto già stabilito dal Settore di competenza. Questa componente anche in caso di affidamento a terzi continua ad essere gestita e riscossa dal citato Settore.

marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 19

Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 20

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo, proroga o nelle more dell'istruttoria della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applicano le sanzioni di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento. Le sanzioni relative all'abuso devono risultare dal verbale di constatazione redatto dal pubblico ufficiale o da atto di accertamento redatto dal funzionario concessionario del servizio di cui all'art.5, comma 1 e/o dal funzionario di accertamento e riscossione del canone di cui all'art.5, comma 2.

Art. 25
Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'allegato A, ad anno solare, salvo l'anno di rilascio del provvedimento per il quale il concessionario è assoggettato, se gli è più conveniente, al pagamento del canone determinato come se l'occupazione fosse temporanea con decorrenza dalla data del rilascio del provvedimento.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno (inteso di 24 ore), secondo le tariffe ordinarie dell'allegato A.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 26
Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte nelle fattispecie di cui all'allegato A.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 27
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione le occupazioni realizzate:
 - a) Dallo Stato, dalle Regioni, province, dal Comune ovvero da Consorzi o Società a cui partecipa il Comune esclusivamente con altri enti pubblici;
 - b) da Enti religiosi per l'esercizio esclusivo di culto ammessi nello Stato;
 - c) per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, per la difesa degli animali e dell'ambiente, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
 - d) per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale per il Comune;
 - e) da Enti pubblici per iniziative aventi esclusivamente finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - f) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - g) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
 - h) sul soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - i) con fioriere e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili purché non vi sia sottrazione di ulteriore spazio pubblico in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 3;
 - j) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
 - k) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - l) con allacciamenti fognari nonché con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) ai sensi dell'art. 11, comma 7;
 - n) nelle aree cimiteriali;
 - o) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile con esclusione delle occupazioni con

linee aeree;

- q) con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- r) per gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- s) nel sottosuolo o sul soprassuolo se il rispettivo suolo è già assoggettato al canone.

2. Per le occupazioni esenti nonché per quelle non soggette al canone di concessione non sono dovuti gli oneri di concessione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 28

Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene immediatamente dopo il procedimento relativo alla concessione della occupazione ai sensi dell'art. 5.
2. Il Funzionario di cui all'art. 5, comma 2, responsabile del procedimento di liquidazione, accertamento e riscossione del canone di concessione verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

Art. 29

Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è corrisposto anticipatamente, con le modalità previste dall'art.31 o con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza.. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 30

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato anticipatamente o all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell'art. 31 o anche con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza, fatta eccezione per concessioni temporanee di carattere pluriennale, per le quali si applicano le modalità di versamento indicate nell'art. 29, commi 1 e 2.
2. Nell'ambito delle manifestazioni di cui al comma 3 dell'art. 11 l'importo del canone può essere corrisposto dal concessionario durante le giornate di svolgimento delle medesime, mediante versamento diretto effettuato tramite addetto alla riscossione dipendente dell'Amministrazione Comunale o del soggetto cui il servizio di accertamento e riscossione del canone sia stato affidato in gestione.

Art. 31

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato " COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO- VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP ", con arrotondamento a 1 € per difetto se la frazione è inferiore a 0,50 centesimi di € o per eccesso se è pari o superiore a 0,50 centesimi di €. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate semestrali anticipate con scadenza al 31/01 e 30/06, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 516,45689 (lire 1.000.000) all'anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.

Art. 32
Riscossione coattiva

1. Se la gestione del Canone è affidata a terzi la riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite può essere effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28/1/88 n. 43 e ss.mm. ed ii.
2. Nel caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione ci si avvale della seconda procedura prevista al comma 1.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore.
4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 33
Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 5, comma 2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve produrre.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
3. Il rimborso è dovuto nel caso in cui il concessionario dimostri di non avere materialmente effettuato l'occupazione in quanto la stessa era presupposto per l'autorizzazione edilizia che è stata successivamente negata.
4. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato, ma consente di non pagare più il canone dall'anno successivo alla disdetta tempestivamente comunicata al Settore che ha rilasciato il provvedimento e al funzionario di cui all'art. 5, comma 2.
5. Gli oneri di concessione non vengono rimborsati in nessun caso.

Art. 34
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, con esclusione di quelle inerenti il versamento del canone di cui al comma 3 del presente articolo, sono punite dal funzionario di cui all'art. 5, comma 1, mentre le occupazioni senza titolo autorizzatorio sono punite dalla Polizia Municipale; entrambe con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 25 a € 500, pagamento in misura ridotta € 50 così come previsto ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall'art.16 della legge 16.01.2003, n.3 e con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24/11/81, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento per l'omesso o tardivo pagamento del canone, il funzionario di cui all'art. 5, comma 2, applica, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 se dovute, le sanzioni previste dalla legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente:

art. 63, comma 2, D.Lgs 446/1997

lett.g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

lett.g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285.

4. Alle occupazioni che sono state regolarmente autorizzate per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone, il funzionario di cui all'art. 5, comma 2, applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 €.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente al momento dell'accertamento.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 35

Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, oltre la data di concessione, senza rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di estinzione della medesima, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro un congruo termine concesso per ottemperare, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute sia per la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici eventuali.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
3. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.

Art. 36

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
3. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso la gestione del canone venga affidata a terzi, il concessionario sta in giudizio con i propri legali subentrando in tutti i diritti e gli obblighi al comune.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37
Convenzioni e accordi

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Dirigente del Settore dell'Amministrazione comunale proposto al rilascio della concessione può stipulare, previa sottoposizione alla Giunta delle clausole essenziali, convenzioni e accordi con i concessionari.
2. Agli accordi, stipulati ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 38
Disposizioni transitorie e finali

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 31 Dicembre 2003 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfaitariamente come da art. 63, comma 2, lettere f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima per la misura unitaria di tariffa riferita ad €. 0,77 per utente. La misura unitaria di tariffa per utente, sopra determinata, è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare del Canone annuale non può essere inferiore ad € 516,46 complessivi.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2003, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
4. Le concessioni annuali scadute al 31/12/2003 rilasciate dal Settore Vigilanza Urbana di cui all'allegato C sono prorogate fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzatorio, che potrà avere durata decennale, previa richiesta da inoltrarsi entro il 31/04/2004.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2004. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
6. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
7. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento

ALLEGATO A

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Graduazione e determinazione della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le superfici occupate da ogni singolo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50 per cento, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25 per cento e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 quadrati sono conteggiati al 10 per cento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI (TABELLA A)

1. Occupazioni ordinarie del suolo comunale: la tariffa è intera.
2. Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa è intera.
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
4. Passi carrabili:
 - 4.1 Per i passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
(Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali la tariffa è ridotta al 70%.) Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al punto 4. e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
 - 4.3 Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 ed a tariffa intera. L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - 4.4 La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - 4.5 Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
5. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata: la tariffa è intera.
6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
 10. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (TABELLA B)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento.

La tassa si applica, a giorno, in base alle seguenti misure di tariffa:

- 1 Occupazioni ordinarie di suolo comunale: tariffa intera
- 2 Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tariffa intera
- 3 Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 4 Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa è aumentata in misura non superiore al 50 per cento.
- 5 Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- 6 Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
- 7 Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa intera.
- 8 Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la tariffa intera per 1^a Categoria, ridotta del 10 per cento per la 2^a Categoria e del 20 per cento la 3^a Categoria.
- 9 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa è ridotta del 80 per cento.??????
- 10 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 D.Lgs. n.507/93.

2. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

PERMANENTE (TABELLA A)

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone annuo per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, è determinato forfaitariamente commisurandolo al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,774. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46.
 - 1.1. Occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: ESENTE
 - 1.2. Occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari, in € 103,291. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione di € 20,658.

TEMPORANEA (TABELLA B)

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata dal Comune Isola di Capo Rizzuto in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

1 Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: Tassa complessiva: € 15,493

La tassa di cui alla TABELLA B è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centoottanta giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (TABELLA C)

Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTI e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai

seguenti limiti minimi e massimi:

Località dove sono situati gli impianti	Minimo €	Massimo €
a) centro abitato	58,876	44,157
b) zona limitrofa	35,635	26,726
c) sobborghi e zone periferiche	15,493	11,620
d) frazioni	7,746	5,810

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Località dove sono situati gli impianti	1^ Categoria €	2^ Categoria €
a) centro abitato	15,493	11,620
b) zona limitrofa	11,362	8,521
c).frazioni,sobborghi e zone periferiche	7,746	5,810

TABELLA A

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI PERMANENTI						
N	FATTI SPECIE PER OCCUPAZIONE			Tariffe per categoria		
	OCCUPAZIONI DEL SUOLO			1 [^]	2 [^]	3 [^]
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Intera		33,53	24,79	
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico	Intera		33,53	24,79	
3	Occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.	Riduzione al 30%		9,92	7,44	
4	Passi carrabili:					
4.1	Passi costituiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata	Riduzione del 50%		16,53	12,39	
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	Riduzione al 70%		23,14	17,35	
4.3	Passi costituiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq.9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%.	Riduzione del 50%		16,53	12,39	
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	Riduzione al 10%		3,35	2,48	
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	Riduzione al 30%		9,92	7,44	
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	Intera		33,53	24,79	
OCCUPAZIONI PERMANENTI						
N	FATTISPECIE PER OCCUPAZIONE			Tariffe per categoria		
	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO			1 [^]	2 [^]	3 [^]
6	Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone annuale è determinato forfaitariamente commisurandolo al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa diIn ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a	€ €		0,77 516,46		
6.1	Occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva			ESENTE	ESENTE	ESENTE
6.2	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua: Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€ €		103,29 20,66	77,47 15,49	51,65 10,33

TABELLA B
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE						
N.	FATTISPECIE PER OCCUPAZIONE		Tariffe per categorie			
	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	Al mq.	1 [^]	2 [^]	3 [^]	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Intera	3,10	2,32	1,05	
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale	Intera	3,10	2,32	1,05	
3	Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.	Riduzione del 30%	0,93	0,70	0,47	
4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Aumento del 50%	4,65	3,49	2,33	
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	Riduzione del 50%	1,55	1,16	0,80	
6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Riduzione del 80%	0,62	0,46	0,31	
7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune-(Aumento/ Riduzione del %).	Intera	3,10	2,32	1,05	
8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia -(Riduzione del 20% in 3 [^] categoria e del 10% in 2 [^] categoria	Intera	3,10	2,10	1,05	
9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive-	Riduzione del 80%	0,62	0,46	0,31	
10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione	Riduzione del 50%	1,55	1,16	0,80	
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO						
N.	FATTISPECIE PER OCCUPAZIONE		Al Km. lineare	Tariffe per categoria		
				1 [^]	2 [^]	3 [^]
1	Occupazioni temporanee del sotto suolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:					
1.1	Fino a 1000 metri lineari			15,49	11,62	7,75
1.2	Superiore ai 1000 metri lineari			23,24	17,43	11,62
2	Occupazioni di cui al punto 1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:					
2.1	Del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:					
2.1.1	Fino ad 1 Km lineare			20,14	15,11	10,07
2.1.2	Superiore al Km lineare			30,21	22,66	15,11
2.2	Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni:					
2.2.1	Fino ad 1 Km lineare			23,24	17,43	11,62
2.2.2	Superiore al Km lineare			34,86	26,15	17,43
2.3	Del 100% per le occupazione di durata superiore a 180 giorni					
2.3.1	Fino al Km lineare			30,99	23,24	15,49
2.3.2	Superiore al Km lineare			46,41	34,86	23,24

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

N.	NOME	CATEGORIA
1	ACQUAVRAVA LOCALITA' - FRAZ.LE CASTELLA	III
2	AGRIGENTO VIA	II
3	AIRONI - C/DA CANNELLA	III
4	ALESSANDRIA VIA	III
5	ALFIERI VITTORIO VIA	II
6	ALLODOLE VIA DELLE- C/DA CANNELLA	III
7	ALLORI VIA	II
8	AMEDEO VIA	II
9	ANASTASI CONTRADA	III
10	ANATRE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
11	ANCONA VIA	II
12	ANEMONE DI MARE VIA DELL'-C/DA C.RIZ	II
13	ANNIBALE TRAV. - FRAZ.LE CASTELLA	I
14	ANNIBALE VIA - FRAZ.LE CASTELLA	I
15	ANNUNZIATA LOCALITA'	I
16	ANNUNZIATA VIA	I
17	AOSTA VIA	I
18	API VIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
19	APOSTOLI DEGLI VIA	I
20	ARAGONESI DEGLI VIA -FRA.LE CASTELLA	I
21	ARANCI - C/DA CANNELLA	III
22	AREZZO VIA	II
23	ARIOSTO LUDOVICO VIA	II
24	ARMSTRONG NEIL VIA	II
25	ASCOLI PICENO VIA	II
26	ASIA VIA	II
27	ASPARAGI - C/DA CANNELLA	III
28	ASSISI VIA	II
29	ASTI VIA	II
30	ASTI VICO I	II
31	ASTIOCHENA VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
32	ATENE VIA	II
33	ATTINIA VIA DELL'-C/DA CAPO RIZZUTO	II
34	AUSTRALIA VIA	I
35	AVELLINO VIA	II
36	BACH VIA	II
37	BANDIERA VIA F.LLI	II
38	BARI PIAZZA	II
39	BARI TRAV.	II
40	BARI VIA	II
41	BECCACCEVIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
42	BEETHOVEN VIA	II
43	BELA BARTOK VIA	II
44	BELGRADO VIA	II
45	BELLAVISTA VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
46	BENEDETTINI DEI VIA	II

47	BENEVENTO VIA	II
48	BENSO CAMILLO CONTE DI CAVOUR VIA	II
49	BERESCURO LOCALITA'	II
50	BERGAMOTTI DEI VIA- C/DA CANNELLA	III
51	BERLINGUER E. PIAZZA	I
52	BERLINO VIA	II
53	BERNA VIA	II
54	BERTOLA VIA	II
55	BIANCONI DEI VIA -C/DA CANNELLA	III
56	BIRICCHINI LARGO	II
57	BIRICCHINI VIA	II
58	BIRICCHINI VICO I	II
59	BIRICCHINI VICO II	II
60	BOCCACCIO GIOVANNI VIA	II
61	BOLOGNA VIA	II
62	BOLZANO VIA	II
63	BONN VIA	II
64	BONNACE CONTRADA	III
65	BORSELLINO PAOLO VIA	II
66	BOSCHETTO VIA	II
67	BRASOLO LOCALITA'	II
68	BRINDISI VIA	II
69	BRUXELLES VIA	II
70	BRUXELLES VICO I	II
71	BRUXELLES VICO II	II
72	BUDAPEST VIA	II
73	BUGIAFRO LOCALITA'	III
74	CACCHIALE VIA	II
75	CAFALDO VIA	I
76	CAGLIARI VIA	II
77	CALAMARI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
78	CALVARIO VIA	II
79	CAMPANARO VICO	II
80	CAMPANELLA TOMMASO VIA	I
81	CAMPOLONGHELLO LOCALITA'	III
82	CAMPOLONGO LOCALITA'	III
83	CANNELLA CONTRADA	III
84	CANNELLA STRADA PROV.LE	III
85	CANNONE - C/DA CANNELLA	III
86	CAPINEREVERIA DELLE -C/DA CANNELLA	III
87	CAPO ALFIERI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
88	CAPO BARBI VIA- C/DA CAPO RIZZUTO	II
89	CAPO BIANCO LOCALITA'	II
90	CAPO BIANCO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
91	CAPO BONIFATI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
92	CAPO BRUZZANO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
93	CAPO DELL'ARMI VIA-C/DA CAPO RIZ.	II
94	CAPO DONATO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
95	CAPO MANNA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
96	CAPO NAO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
97	CAPO PALINURO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
98	CAPO PASSERO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II

99	CAPO PICCOLO LOCALITA'	I
100	CAPO PICCOLO VILLAGGIO	I
101	CAPO RIZZUTO CONTRADA	II
102	CAPO RIZZUTO VIA	I
103	CAPO RIZZUTO VICO I	II
104	CAPO RIZZUTO VICO II	II
105	CAPO S. VITO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
106	CAPO SPARTIVENTO VIA-C/DA C.RIZZUTO	II
107	CAPO SPULICO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
108	CAPO SUGHERO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
109	CAPO TEULADA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
110	CAPO TRIONTO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
111	CAPOCOLONNA VIA	I
112	CARBONARA CONTRADA	III
113	CARBONARI VIA DEI	II
114	CARDINALE LOCALITA'	III
115	CARDUCCI GIOSUE' VIA	II
116	CARMINE PIAZZA	II
117	CARMINE VIA	II
118	CARMINE VICO I	II
119	CARTESIO VIA	I
120	CASERTA VIA	II
121	CASTAGNI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
122	CASTELLA VICO I	II
123	CASTELLO VIA- FRAZ.LE CASTELLA	I
124	CATANIA VIA	I
125	CATANZARO VIA	II
126	CATANZARO VIA -FRAZ.LE CASTELLA	I
127	CAVALLACCIO VIA	II
128	CAVALLACCIO VICO I	II
129	CAVALLACCIO VICO II	II
130	CEBIA CONTRADA	II
131	CECCO ANGIOLIERI VIA	I
132	CEDRI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
133	CEPA LOC. - FRAZ. LE CASTELLA	I
134	CERNIE DORATE VIA DELLE -C/DA C.RIZ.	III
135	CHAPLIN CHARLES VIA	II
136	CHIANCHE LARGO	II
137	CHIANCHE VIA	II
138	CHIANCHE VICO III°	II
139	CHIUSE CONTRADA	III
140	CHOPIN VIA	II
141	CHURCHILL WINSTON VIA	II
142	CICOGNE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
143	CICUTE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
144	CIGNI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
145	CINTO DI VENERE VIA DEL-C/DA C.RIZ.	II
146	CIPOLLA CONTRADA	III
147	CIPOLLA LOCALITA'	III
148	COLOMBI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
149	COLOMBO CRISTOFORO VIA	I
150	COLOSIMO VIA	II

151	COMO VIA	II
152	CORALLI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
153	COSENZA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
154	COZZA PINNA VIA DELLA -C/DA C. RIZ.	II
155	CRISPI FRANCESCO VIA	II
156	CRISPI FRANCESCO VICO	II
157	CRISPI FRANCESCO VICO II	II
158	CRISPI FRANCESCO VICO III	II
159	CROCE BENEDETTO VIA	II
160	CROCI CONTRADA	III
161	CROTONE VIA	I
162	CUCULI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
163	CULTO EVANGELICO VIA DEL	II
164	CUNEO VI	II
165	CUPO VIA	II
166	CURIE MARIE VIA	II
167	CURMO LOCALITA'	II
168	CURZICELLO VIA	III
169	CYMODOCEE VIA DELLE-C/DA C. RIZZUTO	II
170	DALLA CHIESA C.A. VIA	II
171	DANTE ALIGHIERI VIA	II
172	DARSENA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
173	DATTERI DI MAREVIA DEI -C/DA C.RIZ.	II
174	DE AMICIS EDMONDO VIA	II
175	DE FILIPPO EDUARDO VIA	II
176	DELEDDA GRAZIA VIA	II
177	DENTICI VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
178	DIATOMEE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
179	DIAZ A. VIA	II
180	DONIZETTI GAETANO VIA	II
181	DONZELLE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
182	DUOMO PIAZZA	II
183	DUOMO VIA	II
184	DUOMO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
185	DUOMO VICO I - FRAZ. LE CASTELLA	I
186	DUOMO VICO II - FRAZ. LE CASTELLA	I
187	ELENA VIA	II
188	EMILIA ROMAGNA VIA	II
189	ENNA VIA	II
190	ERAPOLI PIAZZA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
191	EUCALIPTI VIA DEGLI - C/DA CANNELLA	III
192	EUROPA VIALE	II
193	FAGGI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
194	FALCHI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
195	FALCONE GIOVANNI VIA	II
196	FEMMINAMORTA LOCALITA'	III
197	FERRARA VIA	II
198	FIRENZE VIA	II
199	FIUME ADDA VIA	II
200	FIUME BONNACE-C/DA CAPO RIZZUTO	II
201	FIUME BUSENTO VIA	II
202	FIUME CRATI VIA	II

203	FIUME CROCCHIO VIA -C/DA CAPO RIZZ.	II
204	FIUME ESARO VIA	II
205	FIUME IESE VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
206	FIUME INFERNO VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
207	FIUME ISONZO VIA	II
208	FIUME MEOLA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
209	FIUME NAVIGLIO VIA	II
210	FIUME NETO PIAZZA	II
211	FIUME NETO VIA	II
212	FIUME NETO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
213	FIUME NILO VIA	II
214	FIUME OFANTO VIA	II
215	FIUME PERROTTA VIA-C/DA CAPO RIZZ.	II
216	FIUME PIAZZA	II
217	FIUME PILACCA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
218	FIUME PO PIAZZA	II
219	FIUME PO VIA	II
220	FIUME RENO VIA	II
221	FIUME SCERRA VIA -C/DA CAPO RIZZUTO	II
222	FIUME SIMERI VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
223	FIUME TACINA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
224	FIUME TAGLIAMENTO VIA	II
225	FIUME TANARO VIA	II
226	FIUME TICINO VIA	II
227	FIUME VORGA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
228	FIUME VRICA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
229	FOGGIA TRAV.	II
230	FOGGIA VIA	II
231	FONTANELLA VIA	II
232	FONTE DELLA FICARAZZA VIA-C/DA C.R.	II
233	FORGIANO CONTRADA	III
234	FOSCOLO UGO VIA	II
235	FOSSO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
236	FRANCESCO PETRARCA VIA	II
237	FRASSO SALETTA CONTRADA	III
238	FRATTE CONTRADA	III
239	FREUD SIGMUD VIA	II
240	FRINGUELLI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
241	FROSINONE VIA	II
242	GABBIANI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
243	GALEAZZO VIA	I
244	GALILEO GALILEI VIA	II
245	GALLIANO VIA	II
246	GALLIANO VICO	II
247	GAMBERI DELLA SABBIA VIA DEI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
248	GARIBALDI GIUSEPPE VIA	II
249	GHEPPI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
250	GIARDINELLI LOCALITA'	III
251	GINEPRI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
252	GINEPRI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
253	GINESTRE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
254	GINEVRA VIA	II

255	GIOBERTI VINCENZO VIA	II
256	GIOLITTI GIOVANNI VIA	II
257	GIORDANO BRUNO VIA	II
258	GOBETTI PIETRO VIA	II
259	GOLFO DEGLI ARANCI VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
260	GOLFO DI GAETA VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
261	GOLFO DI MANFREDONIA VIA DEL -C/DA CAPO RIZXZUTO	II
262	GOLFO DI S.EUFEMIA VIA DEL -C/DA C.R	II
263	GOLFO DI SALERNO VIA DEL -C/DA C.RIZ	II
264	GOLFO DI SQUILLACE VIA DEL -C/DA C.R	II
265	GORGONIE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
266	GORIZIA VIA	II
267	GRAMSCI ANTONIO VIALE	I
268	GRANCHI VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
269	GRECALE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
270	GRIFONI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
271	GUFI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
272	HOTEL CLUB FRAZ.LE CASTELLA	II
273	HUGO VICTOR VIA	II
274	ILICE VIA	II
275	INDIA VIA	II
276	IPPOCAMPI VIA DEGLI -C/DA C. RIZZUTO	II
277	IPPOCASTANI VIA DEGLI -C/DA CANNELLA	III
278	ISERNIA VIA	II
279	ISOLA DEI CONIGLI VIA DEI-C/DA C.R	II
280	ISOLA DEI DIOSCURI PIAZZA -C/DA C.RIZ	II
281	ISOLA DEL GIGLIO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
282	ISOLA D'ELBA VIA DELL' -C/DA C.RIZUTO	II
283	ISOLA DI CALIPSO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
284	ISOLA DI CAPRERA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
285	ISOLA DI CAPRI VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
286	ISOLA DI CIRELLA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
287	ISOLA DI DINO VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
288	ISOLA DI ERAMUSA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
289	ISOLA DI LAMPEDUSA VIA DELL' -C.RIZ.	II
290	ISOLA DI MELOESSA VIA DELL' -C/DA C.R	II
291	ISOLA DI NAXOS VIA DELL' -C/DA C.RIZ.	II
292	ISOLA DI OGIGIA VIA -C/DA C. RIZZUTO	II
293	ISOLA DI PIANOSA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
294	ISOLA DI PONZA VIA DELL' -C/DA C. RIZ.	II
295	ISOLA DI PROCIDA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
296	ISOLA DI S.MARGHERITA VIA DELL' -C.R.	II
297	ISOLA DI S.PAOLO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
298	ISOLA DI SAPRI DELL' -C/DA C. RIZ.	II
299	ISOLA DI TYRIS VIA DELL' -C/DA C. RIZ.	II
300	ISOLA DI USTICA VIA DELL' -C/DA C.R.	II
301	ISOLA DI VENTOTENE VIA DELL' -C. RIZZ.	II
302	ISOLA DI VULCANO VIA DELL' -C/DA C.R.	II
303	ISOLA D'ISCHIA VIA DELL' -C/DA C. RIZ.	II
304	ISOLE EOLIE VIA DELLE-C/DA C. RIZZ.	II
305	ISOLE TREMITI VIA DELLE -C/DA C. RIZ.	II
306	KENNEDY JOHN F. VIA	I

307	LA CROCE VIA	II
308	LA CROCE VICO I	II
309	LA CROCE VICO II	II
310	LA CROCE VICO III	II
311	LAGO AMPOLLINO VIA	II
312	LAGO ARVO VIA	II
313	LAGO CECITA VIA	II
314	LAGO DI BOLSENA VIA	II
315	LAGO DI BRACCIANO VIA	II
316	LAGO DI GARDA VIA	II
317	LAGO DI VARANO VIA	II
318	LAGO ISEO VIA	II
319	LAGO MAGGIORE VIA	II
320	LAGO TRASIMENO VIA	II
321	LAMPO VIA	II
322	LAMPUGHE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
323	LATTUGHE DI MARE VIA DELLE -C/DA C.R	II
324	LAURI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
325	LE CASTELLA SS 106 VIA	II
326	LE CASTELLA VIA	II
327	LECCI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
328	LENTISCO DELL'ICONA VIA DEL -C. RIZZ	II
329	LENTISCO VIA DEL - C/DA CANNELLA	III
330	LEPRE MARINA VIA DELLA -C/DA C.RIZ.	II
331	LEPRI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
332	LEVANTE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
333	LIBECCIO VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
334	LIBERTA' VIA	II
335	LIMONI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
336	LINCI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
337	LISBONA VIA	II
338	LISTZ VIA	II
339	LONDRA VIA	II
340	LONGO LUIGI VIA	II
341	LUMIERE VIA F.LLI	II
342	LUNGA VIA	II
343	MADONNA DEGLI ANGELI VIA	II
344	MADONNA DEGLI ANGELI VIALE	II
345	MADONNA DEL FARO VIA -C/DA CAPO RIZ.	II
346	MADRID VIA	II
347	MAESTRALE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
348	MAGGIO PIAZZA 1°	I
349	MALCOM X VIA	II
350	MALVA VIA DELLA - C/DA CANNELLA	III
351	MAMELI GOFFERDO VIA	II
352	MAMMONE VIA	II
353	MANDARINI - C/DA CANNELLA	III
354	MANZONI A. VIA	II
355	MAR JONIO VICO -FRAZ LE CSTELLA	I
356	MARCONI GUGLIELMO VIA	II
357	MARE JONIO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
358	MARE MEDITERRANEO VIA -FRAZ.CASTELLA	I

359	MARE VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
360	MARINA LOCALITA'	III
361	MARINA VIA	II
362	MARINA VICO II	II
363	MARINELLA CONTRADA	III
364	MARSALA VIA	II
365	MARTIN LUTHER KING VIA	II
366	MARTIN PESCATORE VIA DEI -C/DA CANNELLA	III
367	MARX KARL VIA	II
368	MASCAGNI P. VIA	II
369	MASSA VIA	II
370	MATERA VIA	II
371	MAZZINI GIUSEPPE VIA	II
372	MAZZOTTA CONTRADA	III
373	MEDIANA COLOSIMO VIA	II
374	MEDUSE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
375	MELI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
376	MENDOLICCHIA LOCALITA'	III
377	MENOTTI CIRO VIA	II
378	MEOLO CONTRADA	III
379	MERLI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
380	MERLUZZI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
381	MEUCCI VIA	II
382	MICHEANGELO BUONARROTI VIA	II
383	MILANO VIA	I
384	MILANO VICO I°	I
385	MILANO VICO II°	I
386	MODENA VIA	I
387	MOHANDAS GANDHI	II
388	MORO ALDO PIAZZA	I
389	MORSE SAMUEL VIA	II
390	MORTELLA VIA	II
391	MOSCA VIA	II
392	MOZART VIA	II
393	MURENE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
394	MUSE VIA	II
395	NAPOLI VIA	II
396	NENNI PIETRO VIA	II
397	NIBBI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
398	NICCOLO' COPERNICO VIA	II
399	OCCHIATE VIA DELLE - C/DA C.RIZZUTO	II
400	OCHE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
401	OLEANDRI - C/DA CANNELLA	III
402	OLEANDRI-C/DA C.RIZZUTO	II
403	OMBRINE VIA DELLE - C/DA CAPO RIZZUTO	II
404	OMERO VIA	II
405	ORATE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
406	ORISTANO VIA	II
407	ORSI - C/DA CANNELLA	III
408	OSLO VIA	II
409	OVILE SPINOSO CONTRADA	III
410	PAGANINI NICCOLO' VIA	II

411	PAGANINI NICCOLO' VICO	II
412	PAGURO VIA DEL - C/DA CAPO RIZZUTO	II
413	PALERMO VIA	II
414	PALERMO VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
415	PARIGI VIA	II
416	PARMA VIA	II
417	PASCOLI GIOVANNI VIA	II
418	PASSERI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
419	PASTEUR L. VIA	II
420	PEDOCCHIELLA TRAV. II	II
421	PEDOCCHIELLA VIA	II
422	PELLICANI VIA DEI- C/DA CANNELLA	III
423	PELLICO SILVIO VIA	II
424	PERUGIA VIA	II
425	PESCA VIA DELLA -FRAZ. LE CASTELLA	I
426	PESCARA VIA	II
427	PESCATORI DEI VICO I -FRAZ. CASTELLA	I
428	PESCATORI VIA DEI -FRAZ. LE CASTELLA	I
429	PESCE AGO VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
430	PESCE LUNA VIA DEL -C/DA C. RIZZUTO	II
431	PESCE MARTELLO VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
432	PESCE MORMORA VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
433	PESCE PETTINE VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
434	PESCE RE VIA DEL -C/DA CAPO RIZZUTO	II
435	PESCE S. PIETRO VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
436	PESCE SPADA VIA DEL -C/DA C. RIZZUTO	II
437	PESCE SPATOLA VIA DEL -C/DA C. RIZ.	II
438	PESCHICI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
439	PICASSO PABLO VIA	II
440	PICCHI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
441	PIGNE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
442	PILLINZI LOCALITA'	III
443	PIRANDELLO L. VIA	II
444	PITAGORA VIA	I
445	PIZZICAROLA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
446	PLEBISCITO VIA	I
447	POETA LARGO	II
448	POETA VIA	II
449	POIANE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
450	POLIPI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
451	POMODORI DI MARE VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
452	PONENTE VIA DEL - C/DA CAPO RIZZUTO	II
453	POPOLO DEL PIAZZA	I
454	POPOLO PIAZZA DEL	I
455	PORTICCIOLO VIA -C/DA CAPO RIZZ.	II
456	PORTO VIA -FRAZ. LE CASTELLA	I
457	POSIDONIA OCEANICA VIA -C/DA C. RIZ.	II
458	POTENZA VIA	II
459	POZZO DELLA MADONNA G.-C. RIZZUTO	II
460	PRAGA VIA	II
461	PRAIALONGA ALTA LOCALITA' FRAZ. LE	II
462	PRAIALONGA FRAZ. LE CASTELLA	II

463	PRAIALONGA VILLAGGIO	II
464	PRIAMO VICOLO DI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
465	PROVINCE VIA DELLE	I
466	PUCCINI GIACOMO VIA	II
467	PUNTA ALICE VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
468	PUNTA DEGLI INFRESCHI-C/DA C.R.	II
469	PUNTA DI SICILIA-C/DA CAPO RIZ.	II
470	PUNTA DI STALETTI-C/DA C.RIZ.	II
471	PUNTA FIUME NICA'-C/DA CAPO RIZ	II
472	PUNTA LICOSA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
473	PUNTA PELLARO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
474	PUNTA SCIFO - C/DA CAPO RIZZUTO	II
475	PUNTA STILO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
476	PUNTA TRESIMO-C/DA CAPO RIZZUTO	II
477	PUNTA ZAMBRONE-C/DA C. RIZZUTO	II
478	QUERCIE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
479	REGGIO VIA	II
480	REPUBBLICA VIALE DELLA	II
481	RICCI DI MARE VIA DEI -C/DA C. RIZZUTO	II
482	RICCIOLE VIA DELLE -C/DA C. RIZZUTO	II
483	RIMINI VIA	II
484	RISORGIMENTO VIA	II
485	RITANI CONTRADA	III
486	RITANI LOCALITA'	III
487	RITANI SS. 106 LOCALITA'	III
488	ROMA PIAZZA	I
489	ROMA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
490	ROMANI VIA DEI -FRAZ. LE CASTELLA	I
491	ROMANI VICO I DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
492	ROMANI VICO II DEI - FR.LE CASTELLA	I
493	ROMANI VICO III -FRAZ.LE CASTEL	II
494	RONDINI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
495	ROSSINI GIOACCHINO VIA	II
496	ROSSINI GIOACCHINO VICO	II
497	S. ANNA AER. MILITARE CONTRADA	II
498	S. ANNA VILLA MARGHERITA CONTRADA	III
499	S. CATERINA PIAZZA	II
500	S. CESAREA VIA-C/DA CAPO RIZZUTO	II
501	S. DOMENICA LOCALITA'	III
502	S. STEFANO LOCALITA'	III
503	S.ANDREA CONTRADA	III
504	S.ANNA CONTRADA	II
505	S.ANTONINO LOCALITA'	III
506	S.COSTANTINO CONTRADA	III
507	S.DOMENICA VICO I°	II
508	S.DOMENICA VICO II°	II
509	S.FANTINO LOCALITA'	III
510	S.GIOVANNI LOCALITA'	III
511	S.MARCO VICO II	II
512	SALETTA CONTRADA	III
513	SALICA VIA	II
514	SALPE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II

515	SALVIA VIA DELLA - C/DA CANNELLA	III
516	SAN BRASI VIA	II
517	SAN LUCA VIA	II
518	SAN MARCO VIA	II
519	SAN MATTEO VIA	II
520	SAN NICOLA VIA	II
521	SAN PAOLO VIA	II
522	SAN PIETRO VIA	II
523	SAN ROCCO VIA	II
524	SANTA DOMENICA VIA	II
525	SANTA DOMENICA VICO III°	II
526	SARACENI PIAZZA DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
527	SARACENI VIA DEI -FRAZ.LE CASTELLA	I
528	SARACENI VICO I DEI -FRAZ.LE CASTELL	I
529	SARAGHI VIA DEI -C/DA CAPO RIZZUTO	II
530	SARAJEVO VIA	II
531	SARDE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
532	SAURO VIA	II
533	SCAMPI VIA DEGLI - C/DA C.RIZZUTO	II
534	SCARPALEGGE LOCALITA' LE CANNELLA	III
535	SCHUBERT VIA	II
536	SCIARRANO SCRIBA VIA DELLO -C/DA C.R	II
537	SCIROCCO VIA DELLO -C/DA C. RIZZUTO	II
538	SCOGLIERA VIA -FRAZIONE LE CASTELLA	I
539	SELENE VILLAGGIO	II
540	SEPIE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
541	SERPICO VILLAGGIO	II
542	SICILIA VIA	II
543	SIRACUSA VIA	II
544	SOCRATE VIA	I
545	SOGLIOLE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZ.	II
546	SOVERETO CONTRADA	III
547	SPADARE VIA DELLE -FRAZ.LE CASTELLA	I
548	SPARTITORE VIA	I
549	SPIAGGIA VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
550	SPIGOLE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
551	STELLA ROSSA DI MARE VIA -C/DA C.RIZ	II
552	STRAUSS R. VIA	II
553	STUMIO VILLAGGIO	III
554	SUGGESARO VIA	II
555	SUGHERI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
556	TACITO VIA	II
557	TARANTO VIA	II
558	TARSIA VIA	II
559	TARTARUGHE DI MARE VIA DELLE -C. RIZ.	II
560	TARTUFI DI MARE VIA DEI -C/DA C.RIZ.	II
561	TELESIO BERNARDINO VIA	II
562	TELLINE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
563	TERNI VIA	II
564	TESORO VIA	I
565	TESORO VICO CHIUSO	II
566	TINTORI VIA	II

567	TOGLIATTI PALMIRO VIA	II
568	TONNO PALAMITO VIA DEL -C/DA C.RIZ.	II
569	TORDI VIA DEI - C/DA CANNELLA	III
570	TORINO VIA	II
571	TORQUATO TASSO VIA	II
572	TORRE NUOVA VIA -C/DA CAPO RIZ	II
573	TORRE VECCHIA VIA -C/DA C.RIZ	II
574	TOSCANINI A. VIA	II
575	TOSELLI VIA	II
576	TOSELLI VICO I	II
577	TOSELLI VICO II	II
578	TOTANI VIA DEI - C/DA CAPO RIZZUTO	II
579	TRAIANO LARGO	I
580	TRAIANO VIA	I
581	TRAMONTANA VIA DELLA -C/DA CAPO RIZ.	II
582	TRENTO VIA	I
583	TRIESTE PIAZZA	I
584	TRIESTE VIA	I
585	TRIGLIE VIA DELLE -C/DA CAPO RIZZUTO	II
586	TURATI FILIPPO VIA	II
587	TURCHI VIA DEI - FRAZ. LE CASTELLA	I
588	UCCIALI' PIAZZA - FRAZ. LE CASTELLA	I
589	UCCIALI' PIAZZA - FRAZ. LE CASTELLA	I
590	UCCIALI' VICO I - FRAZ. LE CASTELLA	I
591	UCCIALI VICO I -FRAZ. LE CASTELLA	I
592	UCCIALI' VICO II - FRAZ. LE CASTELLA	I
593	UCCIALI' VICO II -FRAZ. LE CASTELLA	I
594	UCCIALI' VICO III - FRAZ. LE CASTELLA	I
595	UCCIALI VICO IV -FRAZ. LE CASTELLA	I
596	ULISSE VICOLO DI-C/DA CAPO RIZZUTO	II
597	ULIVI - C/DA CANNELLA	III
598	UMBERTO VIA	I
599	UPUPE VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III
600	USIGNOLI VIA DEGLI - C/DA CANNELLA	III
601	VALLE SCURA VICO	II
602	VALLESCURA TRAV.	II
603	VALLESCURA VIA	II
604	VALTUR VILLAGGIO	III
605	VARSAVIA VIA	II
606	VENEZIA VIA	II
607	VENTAROLA CONTRADA	III
608	VERDI GIUSEPPE VIA	II
609	VERGA GIOVANNI VIA	II
610	VERMICA CONTRADA	III
611	VERNE GIULIO VIA	II
612	VICENZA VIA	II
613	VIENNA VIA	II
614	VIESTE VIA - C/DA CAPO RIZZUTO	II
615	VIGNALE LOCALITA'	II
616	VIGNALE VIA - FRAZ. LE CASTELLA	I
617	VIRGILIO VIA	II
618	VITI VIA DELLE - C/DA CANNELLA	III

ALLEGATO C

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE

(che sono soggette al rilascio della concessione ma possono non essere soggette alla applicazione del canone di concessione)

Dopo la descrizione, della fattispecie è indicato il trattamento ai fini dell'applicazione del canone: il numero si riferisce alla tariffa da applicare in base alle tabelle A e B. Sono comunque da considerare esenti le occupazioni di cui all'art. 27 nonché quelle inferiori al mezzo metro quadrato.

SERVIZIO COMMERCIO

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- per l'esercizio del commercio su aree mercatali e aree pubbliche in genere di cui all'art. 7 – punti n. 1 e n. 5 TABELLA B;
 - banchi di vendita fuori mercato, - punti nn.1 e n.5 TABELLA B;
 - commercio su aree pubbliche itinerante, - punto n.1 e n.5 TABELLA B;
 - chioschi in genere, chioschi - edicole, vendita di fiori, ... – punto n. 1 e 5 TABELLA B;
- La concessione ha durata massima di 10 anni, salvo revoca per esigenze di interesse pubblico;
- commercio in sede fissa (esposizione di merci all'esterno di negozi)- punto n.1;
 - pubblici esercizi (pedane, tavolini e sedie, compresi ombrelloni e similari, dehors, ecc.) – punto n.1;
 - tassisti, vettura di piazza – punto n.5 TABELLA A;
 - cabine foto - tessere – punto n.1;

SERVIZIO TRIBUTI

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- cartellonistica pubblicitaria stradale - punti nn. 1 e 2;
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo – punti nn. 1 e 2;
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo – punto n. 2;
- tende solari e simili - esenti;
- barriere antisfondamento e strutture di protezione e di recinzione in genere per esempio per punto bancomat – punto n. 1;
- scannafossi, bocche di lupo, griglie, botole, lucernai, feritoie e simili con superficie non superiore al mezzo metro quadrato - esenti;
- impianti tecnologici privati per le fognature (fossa imhoff, pozzetti,...) con superficie non superiore al mezzo metro quadrato - esenti;
- bacheche, vetrine sporgenti e in generale qualsiasi occupazione installata su un fabbricato – punto n. 1;

SETTORE TECNICO (gestione del territorio – lavori pubblici)

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- distributori di carburante – punto n. 1;
- cisterne e serbatoi interrati in genere – punto n.2 ;
- verande e simili - esenti;
- scannafossi, bocche di lupo, griglie, botole, lucernai, feritoie e simili con superficie superiore al mezzo metro quadrato - punto n. 1;
- impianti tecnologici privati per le fognature (fossa imhoff, pozzetti,...) con superficie superiore al mezzo metro quadrato - punto n. 1;
- pensiline e tettoie - esenti;
- concessioni di occupazione in genere che siano necessarie per l'autorizzazione edilizia (cassonetti per contatori gas, scalini e scalinate sporgenti, ...) se superiori a mezzo metro quadrato – punto n. 1.

L'autorizzazione edilizia delle suddette fattispecie è da intendersi comprensiva anche della concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione ha di norma durata massima di 9 anni.

- passo carraio e accesso carraio, anche provvisori, compresi i passi carrabili da biciclette – punto n. 4 TABELLA A;
- zone di rispetto per agevolare l'utilizzo di passi o accessi carrabili – punto n. 1;
- ponticello e tombinatura del fosso – punto n. 4 TABELLA A;
- ponteggi, attrezzature, cantieri edili se superiori a 30 giorni – punto n. 1;

- l'installazione di gru – punto n. 1;
- posa armadi di distribuzione – punto n. 1;
- installazione cabine telefoniche - esenti;
- uso generico – punto n. 1;
- cavidotti, elettrodotti e simili – punto n.6 TABELLA A;
- allacciamenti pluviali, fognari, acqua, gas e reti in genere - esenti;
- cavidotti interrati e posa reti in genere quali acqua, gas, telefono e luce – punto n.6 TABELLA A.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Fattispecie di occupazione di suolo, o soprassuolo pubblico:

- passi carrabili, - punto n.4 TABELLA A
- ponteggi, attrezzature, cantieri edili se non superiori a 30 giorni – punto n. 8 TABELLA B;
- fioriere e simili, ovvero arredo urbano in genere non compreso altrove - esenti oppure punto n. 1;
- distributori automatici di tabacchi e simili non fissi al fabbricato –punto n. 1;
- portabiciclette e strutture varie - esenti oppure punto n. 1;
- attrezzature per spettacoli viaggianti e circensi –punto n. 6 TABELLA B;
- tavoli raccolta firme e/o fondi e distribuzione materiale informativo - punto n. 9;
- occupazioni culturali, politiche e simili – punto n. 9;
- traslochi e depositi di materiale –punto n. 1;
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze - punto n. 2 TABELLA A;
- segnaletica stradale (per esempio indicazioni di attività produttive) – punto n. 2 TABELLA A;
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci - esenti;
- spazi riservati al parcheggio - esenti.

La concessione di cui al punto 4 TABELLA A ha durata fino a 10 anni, salvo revoca per esigenze di interesse pubblico, quelle degli altri punti hanno durata massima di 30 giorni.